

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 182

Le disposizioni dell'articolo [1694](#) e della seconda parte dell'articolo [1698](#) del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.